

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.
Missione:	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MEMMI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici (3341)	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 5
GUALANDI ENRICO	4, 5
ZOLLA MICHELE	3, 4, 5
Votazione segreta:	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Luigi Memmi è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione della proposta di legge Memmi ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici (3341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Memmi ed altri: « Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici ».

Prima di svolgere il nostro ordine del giorno, desidero esprimere il compiacimento mio e della Commissione all'onorevole Zolla, che è stato nominato vicepresidente del gruppo democristiano; ritengo che questo sia il giusto riconoscimento per la sua intelligenza e per la sua notevole preparazione, e gli auguro un brillante futuro

MICHELE ZOLLA. La ringrazio per il suo apprezzamento, signor Presidente, che mi fa particolarmente piacere poiché in questa Commissione lavoro da quattordici anni.

PRESIDENTE. Svolgerò io stesso le funzioni di relatore poiché l'onorevole Memmi è assente, per impegni all'estero.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 26 giugno scorso il relatore Memmi aveva presentato un nuovo testo della

proposta di legge, che teneva conto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio emanato recentemente sulla materia in discussione. Non mi soffermo sul merito del provvedimento, perché ritengo che esso sia stato già a lungo esaminato, e poiché su di esso si registra una generale convergenza.

Nella mia qualità di relatore facente funzioni, propongo di adottare il testo elaborato dall'onorevole Memmi.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre in via permanente i rispettivi vessilli e gonfaloni tradizionali solo se accompagnati dalla bandiera della Repubblica ed in conformità alle disposizioni sull'uso di quest'ultima.

La bandiera deve comunque essere esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi.

Gli onorevoli Gualandi e Nicolini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: La bandiera deve comunque essere esposta all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.

ENRICO GUALANDI. Mi sembra che la ultima parte dell'articolo 2, al punto b), sia sostanzialmente una ripetizione del primo comma, nel senso che s'introduce la possibilità permanente, per le regioni e gli enti pubblici locali, di esporre i rispettivi vessilli e gonfaloni, e contemporaneamente l'obbligo di esporre comunque la bandiera nazionale.

Sarebbe meglio, a mio avviso, dare la possibilità a tutti gli enti pubblici di esporre la bandiera, senza stabilire obbligatorietà o discrezionalità: credo che ci terranno loro a farlo. Invece, per le consultazioni che si tengono nei seggi elettorali, che si verificano una volta ogni tanto, è bene stabilire che la bandiera dev'essere esposta.

MICHELE ZOLLA. Vorrei far notare al collega Gualandi che il primo comma dell'articolo 2 concede agli enti locali territoriali la facoltà di esporre i propri gonfaloni e vessilli solo se accompagnati dalla bandiera nazionale. Ciò perché vi possono essere occasioni o ricorrenze che riguardano per esempio le regioni a statuto speciale che, in determinate circostanze legate alla storia e agli avvenimenti di quelle popolazioni, possono ritenere di esporre la bandiera locale. E allora si dice che il vessillo locale si può esporre se accompagnato dalla bandiera nazionale. Questa affermazione non mi pare fuori di luogo perché la Repubblica è una e indivisibile, anche se vi sono le regioni, a statuto speciale o a statuto ordinario. La lettera b) del secondo comma prescrive tassativamente che in occasione

delle riunioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sia esposta la bandiera. Mi sembra che l'articolo abbia quindi una sua organicità e che non sia opportuno modificarlo.

Invertendo l'ordine dei due commi, però, la formulazione dell'articolo risulterebbe più logica. Si potrebbe, poi, togliere l'avverbio « comunque » contenuto al primo alinea dell'attuale secondo comma.

PRESIDENTE. Condivido la proposta dell'onorevole Zolla di invertire l'ordine dei due commi.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che con la proposta di legge al nostro esame andiamo ad incidere su materia che ha costituito oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio. Dato che l'atto amministrativo non può essere in contrasto con la legge, quel decreto dovrà essere rivisto.

ENRICO GUALANDI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Zolla ha presentato il seguente emendamento:

Invertire l'ordine dei due commi.

2. 1.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'esposizione della bandiera ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, let-

tera b), dell'articolo 2, dalle ore 8 al tramonto.

In casi e per luoghi particolari il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre o autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Gli onorevoli Gualandi e Nicolini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

3. 1.

ENRICO GUALANDI. Credo che si possa sopprimere il primo comma dell'articolo 3. In Francia, per esempio, la bandiera è esposta in permanenza. Si potrebbe delegare la questione alla discrezionalità dei singoli enti.

MICHELE ZOLLA. La *ratio* del primo comma dell'articolo 3 è quella di specificare l'orario di esposizione della bandiera: ciò perché esso non può essere lasciato alla discrezionalità degli espositori. Se sopprimessimo tale comma, sarebbe comunque necessaria una disposizione regolamentare.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero specificare quanto ho detto in precedenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1986 disciplina l'uso della bandiera della Repubblica. Con il provvedimento al nostro esame si ritiene superato quel decreto nelle parti incompatibili. Ricordo che quel decreto prevede la esposizione della bandiera nazionale, per esempio, all'esterno degli edifici scolastici, all'esterno del palazzo del Governo quando il Consiglio dei ministri è riunito o per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Credo dovremmo coordinare meglio i due testi.

PRESIDENTE. Raccogliendo le indicazioni esposte, presento, in qualità di rela-

tore facente funzioni, il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

MICHELE ZOLLA. Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 3, ma all'articolo 2 proporrei di mantenere, in sede di coordinamento, la parola « comunque », perché togliendola verrebbe meno la facoltà di disciplinare poi ciò che la legge non prevede.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Zolla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3 di cui, in qualità di relatore facente funzione, ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo proposto dal relatore.

ART. 4.

La bandiera può essere esposta solo se in buono stato d'uso e se su di essa, o sul pennone che la reca, non sono applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

(È approvato).

ART. 5.

Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

A seguito delle modifiche testé introdotte, propongo che nel titolo della legge, la parola « nazionale » sia sostituita dalle altre « della Repubblica ».

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Memmi ed altri:
« Esposizione della bandiera nazionale sugli edifici pubblici » (3341).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Galli, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Migliasso, Nenna D'Antonio, Nicolini, Petrocelli, Piredda, Preti, Quercioli, Santini, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Serri, Torelli, Zampieri, Zaniboni e Zolla.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
